

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MORLINI GIANLUIGI, Presidente e Relatore
FAZIO ANTONINO, Giudice
ROVERO ROBERTO, Giudice

in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 22/2025 depositato il 13/02/2025

proposto da

Valentino A. -

Difeso da
Pietro X. -

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. entrate - Riscossione - Piacenza

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- PIGN.CRE.V.TER. DIRITTO ANNUALE CCIAA

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2025 depositato il 07/05/2025

FATTO

Promuovendo la presente procedura, Valentino A. impugna un pignoramento presso terzi relativo a ventinove cartelle ed avvisi di addebito, concernenti il periodo di imposta 2012-2020, per un complessivo importo di oltre 212 mila euro.

In particolare, nel ricorso introduttivo il ricorrente con un primo motivo eccepisce la mancata notifica di tutti e ventinove gli atti presupposti indicati nel pignoramento, atti che assume avere conosciuto per la prima volta tramite la notifica del pignoramento stesso: pertanto, chiede l'annullamento di tutti gli atti presupposti per loro mancata notifica e del pignoramento presso terzi per invalidità consequenziale derivata all'atto dalla mancata notifica degli atti presupposti.

Inoltre e da una seconda angolazione, eccepisce la nullità del pignoramento perché eseguito su somme aventi natura assistenziale, in violazione dell'articolo 72 *bis* D.P.R. n. 602/1973.

Infine e da una terza angolazione, contesta che l'atto di pignoramento non è stato preceduto dall'intimazione di pagamento.

Costituendosi in giudizio, resiste l'Ufficio, deducendo il difetto di giurisdizione relativamente ai quattro avvisi di addebito nn. 38520160000496641000, 38520160001178975000, 38520170000709211000, 38520180000227513000, in quanto relativi a tributi iscritti a ruolo dall'ente impositore INPS; la cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle nn. 0852014001823963000, 08520140013967334501, 08520140019952890501, 08520150017997247000, 08520150019768489000, tutte azzerate; l'inammissibilità comunque del ricorso *ex* articolo 19 D.Lgs. n. 546/1992, essendo il pignoramento impugnato reiterativo di intimazioni di pagamento precedenti mai impugunate e divenute quindi definitive, relative a tutte le cartelle e gli avvisi di addebiti indicati nel pignoramento; in ogni caso, l'infondatezza del ricorso, essendo tutte le cartelle e gli avvisi di addebito ritualmente notificati, come documentalmente provato e come peraltro risultante anche dall'implicito riconoscimento della ricezione della notifica delle cartelle con la presentazione di istanza di rateazione.

Parte ricorrente ha depositato memoria *ex* articolo 32 D.Lgs. n. 546/1992, ed alla prima udienza la causa è stata discussa e decisa col dispositivo che segue, dispositivo differito nel termine di sette giorni *ex* art. 35 comma 1 D.Lgs. n. 546/1992.

DIRITTO

a) Come correttamente eccepito da parte convenuta, vi è difetto di giurisdizione relativamente ai quattro avvisi di addebito emessi dall'ente impositore INPS e meglio indicati in dispositivo, dovendo in tutta evidenza tali avvisi essere impugnati davanti al Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro.

b) Per il resto, il ricorso è inammissibile, anche in questo caso così come correttamente eccepito dalla difesa di parte convenuta.

Sul punto, va preliminarmente osservato che lo scrutinio del Collegio deve essere unicamente effettuato sulle doglianze mosse dal ricorrente nell'atto introduttivo, poiché le eccezioni mosse per la prima volta nella memoria illustrativa o addirittura in sede di discussione sono in tutta evidenza inammissibili perché tardive.

Ciò premesso, le contestazioni mosse nel ricorso introduttivo sono tre: quella relativa alla mancata notifica delle cartelle presupposte al pignoramento (cfr. apposito capitolo alle pagine 7-9); quella relativa al fatto che il pignoramento sarebbe stato eseguito su somme assistenziali (cfr. apposito capitolo alle pagine 9-10); quella relativa al fatto che l'atto di pignoramento non sarebbe stato preceduto dall'intimazione di pagamento (ultimo capoverso di pagina 10).

b1) Tanto precisato, la doglianza relativa a mancanza di notifica delle cartelle è per un verso infondata e per altro verso ancora più radicalmente inammissibile, e ciò a prescindere dal fatto che alcune delle cartelle sono comunque state sgravate.

Invero, l'infondatezza deriva dal fatto che risulta documentalmente come tutte le cartelle e gli avvisi di addebito siano stati notificati e mai impugnati (cfr. all. 2-20 parte convenuta), così come notificate e mai impugate sono le successive sei intimazioni di pagamento e le due comunicazioni preventive di iscrizioni ipotecarie che hanno preceduto l'intimazione oggetto della presente causa (cfr. all. 21-28 parte convenuta).

In ogni caso e con riferimento all'inammissibilità, è noto che, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 D.Lgs. n. 546/1992, nella materia tributaria *“ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”*, e gli atti *“adottati precedentemente all'atto notificato”*, sono impugnabili unitamente a quest'ultimo solo in caso di loro *“mancata notificazione”*: ne deriva pertanto il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui, nella materia tributaria, si ha non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.

Tanto premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che le cartelle e gli avvisi posti alla base dell'intimazione di pagamento qui impugnata, oltre che effettivamente notificati, nel periodo 2015-2024 sono altresì stati oggetto di ben sei pregresse intimazioni di pagamento e due comunicazioni preventive di iscrizioni ipotecarie (cfr. all. 21-28 fascicolo parte convenuta), a loro volta mai impugate e quindi divenute definitive, delle quali l'atto qui gravato è atto meramente reiterativo e come tale inidoneo a riaprire i termini per l'impugnazione: in particolare e con effetto dirimente, risulta *per tabulas* che il 03/12/2024, e quindi pochi giorni prima della notifica dell'atto qui gravato, è stata regolarmente notificata intimazione di pagamento 08520249002573460000, non impugnata ed avente ad oggetto tutte le cartelle del pignoramento presso terzi impugnato (cfr. all. 28 fascicolo parte convenuta), con la conseguenza che nemmeno si pongono profili di prescrizione, invero neppure invocata dalla ricorrente nell'atto introduttivo.

Pertanto, non avendo il contribuente mai impugnato gli atti impositivi integrati dalle pregresse intimazioni, al contribuente stesso resta la possibilità di impugnare il successivo atto impositivo integrato dal pignoramento solo per vizi suoi propri, e non già per vizi pregressi quale l'eccepita mancata notifica delle cartelle e avvisi (che comunque, come detto e come va qui ribadito, sono stati effettivamente e ritualmente notificati).

Tanto basta alla declaratoria di inammissibilità, rimanendo assorbite le ulteriori argomentazioni dell'Ufficio in ordine all'implicito riconoscimento delle notifiche di alcune delle cartelle pregresse in ragione della presentazione di una istanza di rateazione (così Cass. n. 27504/2024, Cass. n. 9242/2024, Cass. n. 3414/2024, Cass. n. 11338/2023, Cass. n. 27672/2020, Cass. n. 16098/2018) poi non rispettata (cfr. all. 29 parte convenuta).

b2) Neppure coglie nel segno la seconda doglianza, relativa alla pretesa nullità del pignoramento perché eseguito su somme aventi natura assistenziale.

Invero, per un verso si osserva che il pignoramento riguarda le somme dovute dal *debitor debitoris* senza distinguere singole poste (cfr. all. 1 parte ricorrente), e dalla documentazione agli atti non emergono i versamenti eventualmente effettuati da INPS, con la conseguenza che neppure è verificabile se il pignoramento sia o meno stato eseguito su somme non pignorabili. In ogni caso, laddove il pignoramento fosse concretamente eseguito su somme ritenute impignorabili, ogni contestazione in ordine alla pignorabilità dei beni (così come ogni questione relativa ai fatti sopravvenuti alla cartella od all'intimazione di pagamento), andrebbe mossa davanti alla Giurisdizione Ordinaria con la procedura dell'opposizione

all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., così come risulta dal dato normativo (cfr. art. 2 comma 12 D.Lgs. n. 546/1992, nonché art. 57 comma 1 lettera a DPR n. 602/1973 così come integrato dalla sentenza di Corte cost. n. 114/2018) e dall'insegnamento giurisprudenziale formatosi sul punto (Cass. Sez. Un. nn. 7822/2020, 28709/2020, 4846/2021, 12642/2021, 20693/2021, 21642/2021, 1394/2022, 8465/2022, 16986/2022, 30666/2022, 4227/2023, 22754/2024).

Del tutto inconducente e fuori bersaglio è poi la censura del ricorrente effettuata con riferimento all'articolo 72 *bis* D.P.R. n. 602/1973, contenendo la norma disposizioni procedurali esattamente seguite ed anzi invocate dalla convenuta.

b3) Ugualmente infondato è il terzo ed ultimo rilievo dell'atto introduttivo, relativo al fatto che l'atto di pignoramento non sarebbe stato preceduto dall'intimazione di pagamento ex art. 50 comma 2 DPR n. 602/1973: sul punto basta osservare che ciò è documentalmente smentito, essendo il pignoramento preceduto da apposita intimazione di pagamento (cfr. all. 28 parte convenuta), in quanto basato su cartelle notificate da oltre un anno.

c) Con riferimento infine al preteso difetto di motivazione, trattasi di eccezione inammissibile in quanto non contenuta nell'atto introduttivo e tardivamente proposta solo nella memoria ex articolo 32 D.Lgs. n. 546/1992; e comunque manifestamente infondata, essendo il pignoramento perfettamente motivato con riferimento alle cartelle notificate in precedenza.

d) In ragione di tutto quanto sopra, va dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti dell'INPS e l'inammissibilità del ricorso per il resto.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'articolo 15 D.Lgs. n. 546/1992 in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147/2022 ed in conformità alla nota presentata, sono quindi poste a carico del soccombente contribuente ricorrente ed a favore del vittorioso Ufficio convenuto, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa, e con la riduzione del 20% prevista dall'articolo 15 comma 2 *sexies* D.Lgs. n. 546/1992, essendo il vittorioso Ufficio difeso da un funzionario.

P.Q.M.

la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza sez. II

- dichiara il difetto di giurisdizione, a favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, relativamente agli avvisi di addebito nn. 38520160000496641000, 38520160001178975000, 38520170000709211000 e 38520180000227513000;
- dichiara per il resto inammissibile il ricorso;
- condanna Valentino A. a rifondere a Agenzia delle Entrate Riscossione le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie come per legge.

Piacenza, 5/5/2025

Il Presidente rel. est.
Gianluigi Morlini

